REGOLAMENTO (CEE) N. 607/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa il contingente iniziale di formaggi applicabile all'importazione in Portogallo in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il Portogallo può mantenere, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dai paesi terzi; che tali restrizioni possono applicarsi, in virtù dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, al 2 % della media della produzione annua portoghese negli ultimi tre anni precedenti l'adesione di taluni formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune designati nel suddetto allegato; che, applicando tale criterio, occorre fissare il contingente al quantitativo indicato qui di seguito;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare la domanda di autorizzazione di importazione alla costituzione di una cauzione;

considerando che è opportuno prevedere che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume del contingente iniziale nel 1986 di formaggi che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, della sottovoce 04.04 D e E I b) ex 1 ed ex 2 della tariffa doganale comune, applicabile all'importazione in Portogallo in provenienza dai paesi terzi, è fissato a 431 t.

Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, tale volume è ridotto di un sesto.

Articolo 2

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione del quantitativo disponibile tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate alla costituzione di una cauzione che sarà svincolata, alle condizioni definite dalle autorità portoghesi, quando le importazioni siano state effettuate.

Articolo 3

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Esse trasmettono, al più tardi il 15 di ogni mese, le informazioni seguenti concernenti ciascuno dei prodotti per i quali sono state rilasciate, nel mere precedente, le autorizzazioni d'importazione;

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni di importazioni rilasciate;

— i quantitativi che sono stati effettivamente importati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxellas, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.